

Sistema di qualificazione SQ014
Realizzazione di grandi opere di ingegneria civile nel settore trasporti

Precisazioni e risposte ai quesiti.

- 1) Le attuali regole dei Sistemi di qualificazione non consentono di utilizzare lo stesso fatturato specifico per la contemporanea qualificazione della consorziata e del consorzio stabile. Pertanto, le singole imprese consorziate che intendano operare anche al di fuori del Consorzio, potranno ottenere la classe di interpello relativa al fatturato specifico residuo rispetto a quello utilizzato per contribuire alla qualificazione del consorzio. L'impresa che abbia messo a disposizione del Consorzio Stabile tutto il proprio fatturato specifico potrà eseguire le prestazioni solo nell'ambito del Consorzio.
- 2) Per la qualificazione con Avvalimento non è richiesta la presentazione del contratto di avvalimento bensì una dichiarazione di impegno a fornire i requisiti oggetto di avvalimento per tutta la durata della qualificazione, come indicato nella documentazione che regola l'iscrizione al sistema di qualificazione.
- 3) La regola transitoria che permette l'uso della cifra d'affari in lavori (dato di bilancio) moltiplicato per 0,60, relativamente ai primi tre anni dalla pubblicazione della normativa, rientra tra i requisiti che possono essere oggetto di avvalimento.
- 4) In relazione a quanto previsto dall'articolo 19.5. del Disciplinare dei Sistemi di qualificazione con classi d'interpello, l'obbligo per l'ausiliario di possedere le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 è previsto in caso di richiesta di avvalimento dei requisiti relativi di capacità tecnico-organizzativa. Pertanto, per l'ausiliaria non sussiste l'obbligo di possedere le certificazioni ISO 9001 ed ISO 14001 nel caso del cosiddetto "avvalimento di garanzia".
- 5) Qualora in luogo del fatturato specifico si utilizzi il valore della cifra d'affari in lavori moltiplicato per 0,60, il risultato dovrà essere poi moltiplicato per il fattore correttivo 1,60 ai fini della determinazione della classe di interpello assegnabile.
- 6) Secondo quanto previsto dall'articolo 5.1 della Normativa, che definisce la saturazione della classe di interpello (C.I) quale soglia massima di importo annuale presunto dei contratti che l'Operatore Economico potrà vedersi affidato dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nell'arco di un anno, non sono previste distinzioni tra affidamenti fatti attraverso l'uso dei sistemi di qualificazione ed affidamenti fatti senza l'utilizzo di quest'ultimi.
- 7) Per l'attribuzione della classe di interpello, l'importo determinato dall'applicazione del fattore correttivo 1.6, che risulti compreso nell'intervallo relativo ad una specifica classe (Es. Classe 4 da 80.000.000 a 100.000.000) sarà approssimato secondo il criterio matematico.
- 8) La qualificazione eventualmente conseguita secondo le regole previgenti le modifiche alla normativa intervenute in data 11 luglio 2024 resta valida per la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito positivo della qualificazione stessa. Al momento del rinnovo della qualificazione i requisiti da possedere saranno invece quelli vigenti.